



## Servizio POLIZIA LOCALE

### Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda di emissione di ordinanza per la modifica temporanea della viabilità pervenuta con Prot. Gen. n.39945 del 05.12.2025 per eseguire lavori stradali per riparazione cedimento collettore fognario in Via Vittorio Emanuele;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visti gli artt.5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interessi, ai sensi del punto 9.10 lett a) del vigente Piano Comunale per la Prevenzione della corruzione;

Attestata altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

### O R D I N A

Dalle ore 08:30 del 10.12.2025 sino a termine lavori, le seguenti prescrizioni viabilistiche:

**DIVIETO DI TRANSITO** dall'intersezione tra Via Vittorio Emanuele con Via G. Carducci in direzione Viale A. Volta;

**OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA** dall'intersezione tra Via G. Carducci con Via Vittorio Emanuele in direzione Via G. Carducci;

**ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE** per i soli residenti lungo il tratto di strada compreso dall'intersezione tra Via Vittorio Emanuele con Vicolo Monte Doberdò sino all'intersezione tra Via Vittorio Emanuele con Via G. Carducci;

**DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** negli stalli di sosta lato civici pari di Via Solagna e negli stalli di sosta compresi tra il civico 45a e 51 di Via Vittorio Emanuele antistanti l'Istituto Scolastico.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non differentemente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

## **D I S P O N E**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

## **D E M A N D A**

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

All'Azienda esecutrice dei lavori la posa della segnaletica stradale necessaria in relazione al contenuto dei provvedimenti sopracitati almeno 48 ore prima della richiesta.

A chiunque vi abbia interesse è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Codogno (Legge 06 dicembre 1971, n.1034).

Il D.L. n. 76/2020, convertito in legge n.120/2020, all'art.49 del testo coordinato, contenente le "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" dispone l'abrogazione del comma 3 dell'art.37.

Dalla Residenza Municipale 05.12.2025

*Il Funzionario Responsabile  
Comandante di Polizia Locale  
dott. Marco Luigi Antonio SIMIGHINI*

## **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 05.12.2025 al 20.12.2025

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

SIMIGHINI MARCO L. A. in data 05/12/2025